



CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

(Deliberazione di Consiglio comunale n°19 del 28/03/2003 e successivamente modifiche di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 12/2007, di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n.ri 133/2005, 117/2007 e 223/2009)

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ad integrazione delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993, nell'ambito della podestà regolamentare prevista dalla normativa vigente.

2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale, inteso come centro abitato compresi i nuclei abitati e zone adiacenti.

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il presente regolamento si applica sino all'anno precedente alle applicazioni, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 3
ZONE DI APPLICAZIONE

(Art. 59, commi 2 e 5 - Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

ART. 4
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

(Art. 62, commi 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28.12.1995, n. 549, e 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3.

2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.



CITTÀ DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE III - FINANZE, PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, TRIBUTI E PATRIMONIO

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o **comunque per un periodo inferiore a tre anni.**

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 5 ESCLUSIONI

(Art. 62, comma 2 del D.Lgs n. 507/1993)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione; **nel caso di locali inutilizzati per ristrutturazione edilizia deve essere data anche preventiva comunicazione di tale circostanza all'ufficio tributi del Comune.**

2. Non sono comunque soggetti a tassa:

a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;

b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;

d) i locali e le aree ove si producono esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, a condizione che si provveda allo smaltimento degli stessi nei termini della normativa di riferimento come da relativa documentazione;

3. **Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano, di regola ma non in via elusiva, i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, nei termini stabiliti dall'art. 18, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2.**

ART. 6 SOGGETTI PASSIVI

(Art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

ART. 7 LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

(Art. 63, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 8 LOCALI ED AREE TASSABILI

(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati **di altezza uguale o superiore a metri 1,5**, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi **almeno su tre lati** verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, **fatto salvo quanto disposto dagli artt. 5 e 18.**



CITTÀ DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE III - FINANZE, PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, TRIBUTI E PATRIMONIO

Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, **taverne**, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici –comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

3. La superficie di riferimento delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto urbano non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale.

ART. 9

DESTINAZIONE PROMISCUA

(Art. 62, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.



CITTÀ DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE III - FINANZE, PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, TRIBUTI E PATRIMONIO

ART. 10 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

(Art. 62. del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento **o comunque se dotati di utenze (allaccio servizio elettrico, servizio acquedotto, ecc.....).**

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 11 ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

A) Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sansa esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 - accessori per l'informatica.



CITTÀ DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE III – FINANZE, PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, TRIBUTI E PATRIMONIO

ART. 12 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA (Art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cioè i medesimi sono destinati, nonché il costo dello smaltimento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 61 del decreto 507/93 e successive modificazioni

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata (**per esempio producendo atto pubblico di vendita della piena proprietà in assenza di usufrutto, comodato, locazione o occupazione-detenzione a qualsiasi altro titolo**);

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

I- Locali adibiti ad uso abitazione, garages, stanzini, ecc.

- 1010 Abitazioni
- 1011 Pertinenze abitazioni
- 1012 Garages
- 1013 Abitazioni con unico occupante
- 1014 Abitazioni uso stagionale
- 1015 Abitazioni rurale

II – Locali adibiti ad uso uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori, palestre, laboratori dentistici e simili

- 1100 Uffici, agenzie, studi professionali e simili
- 1110 Banche ed istituti di credito
- 1111 Locali ambulatori ed altri

III- Stabilimenti ed opifici industriali

- 1200 Attività industriali con capannoni di produzione
- 2000 Attività industriali stagionali

-

IV- Locali adibiti a negozi e botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a deposito di merci e simili

- 1300 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 1310 Attività artigianali, botteghe, falegname, fabbro e simili
- 1311 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 1312 Esposizioni, autosaloni
- 1313 Negozi
- 1314 Attività artigianali, botteghe, parrucchiere, barbieri, estetiste



CITTÀ DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE III - FINANZE, PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, TRIBUTI E PATRIMONIO

- 1315 Negozi part.: filatel., tende tappeti, tessuti, antiquariato
- 1316 Edicola, farmacia, tabacchi, plurilicenze
- 1317 Supermercati, pane e pasta, macell., salumi, formaggi e alimentari
- 1319 Ipermercati di generi misti
- 1320 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 1321 Autorimesse, depositi, magazzini merci senza vendita diretta
- 1324 Detassazione locali attività artigianali e industriali

V- locali adibiti ad uso ortofrutta, pescheria, fiori e piante, banchi di mercato e simili

- 1318 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante
- 1322 Banchi di mercato di beni durevoli
- 1323 Banchi di mercato di generi alimentari fiori, ecc.

VI- Locali adibiti a collegi, convitti, alberghi, pensioni, case di cura e simili

- 1400 Alberghi con ristorante
- 1410 Alberghi senza ristorante
- 1420 Cinematografi, teatri, sale di convegno, sale giochi
- 1460 Discoteche, night club
- 1500 Case di cura e di riposo, convitti e collegi
- 1510 Ospedali
- 2100 Alberghi esercizi pubblici stagionali

VII- Locali adibiti ad uso ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, mense, paninoteche, bar, pasticcerie e simili

- 1430 Ristoranti, trattorie, pizzerie e pub
- 1440 Mense, birrerie, amburgherie, paninoteche
- 1450 Bar, caffè, pasticcerie

VIII- Locali adibiti ad associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali e politici aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private

- 1600 Associazioni, biblioteche, musei, scuole
- 1610 Associazioni sindacali politiche e sportive

1620 Scuole pubbliche e private

IX- aree adibite a stabilimenti balneari e campeggi

- 1700 Campeggi e stabilimenti balneari ad esclusione dell'arenile

X- Aree adibite e distributori di carburante

- 1800 Distributori di carburante

XI- Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti urbani

- 1900 Aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti
- 2200 Aree scoperte ad uso stagionale

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 14

TARIFFE

(Art. 69 del D.Lgs. 507/1993)

1. **Entro il termine previsto dalla normativa vigente** i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.



CITTÀ DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE III - FINANZE, PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, TRIBUTI E PATRIMONIO

2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe,
- b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica,
- c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo

3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 15

RIDUZIONI DI TARIFFE

(Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/1993)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N. D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %	Massima riducibilità prevista dal decreto
1	Abitazioni con unico occupante	20%	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	25%	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	25%	1/3
4	Utenti che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	25%	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.	20%	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo **e comunque non viene applicata per superfici al di sotto dei 20 metri quadrati**

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella:

a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

6. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.



CITTÀ DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE III – FINANZE, PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, TRIBUTI E PATRIMONIO

ART. 16 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni **principali e alle relative pertinenze** occupate da persone (**soggetti passivi della tassa o suoi familiari conviventi**) assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche, **sulla base di apposita certificazione rilasciata dal responsabile del servizio dell'azienda speciale per i servizi sociali attestata le circostanze sopra indicate con riferimento all'annualità precedente, da allegare alla richiesta di esenzione;**

b) esenzione totale limitatamente alle abitazioni **principali e alle relative pertinenze** occupate da persone (**soggetti passivi della tassa o suoi familiari conviventi**) invalide al 100% che usufruiscono del servizio di accompagnamento **al momento della presentazione della domanda**, riconosciuto dagli enti a ciò preposti, a condizione che il reddito complessivo **del penultimo anno** precedente dei componenti del nucleo familiare, al lordo delle imposte, non sia superiore ad euro 16.000,00 (sedecimila/00) **se il nucleo familiare è formato al massimo da tre componenti, e, nel caso di ulteriori componenti, a condizione che il reddito complessivo del penultimo anno precedente dei componenti del nucleo familiare, al lordo delle imposte, non sia superiore ad euro 16.000,00 più euro 2.500,00 per ogni componente aggiuntivo rispetto a tre; nel caso di più invalidi, all'interno dello stesso nucleo familiare, i limiti di reddito sopra detti si raddoppiano; tali limiti di reddito sono adeguati annualmente in base all'aumento del costo della vita come da indice ISTAT;**

c) esenzione totale limitatamente agli stabili (e le relative aree) adibiti ad uffici comunali e a tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento per disposizione di legge è tenuto a provvedere il Comune;

d) esenzione totale limitatamente agli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;

e) esenzione totale limitatamente alle aree demaniali di pertinenza delle concessioni balneari (arenile);

f) riduzione tariffaria nella misura del 50% per il singolo anziano con più di 65 anni (al 1° gennaio dell'anno di imposizione), unico occupante di un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale, che non sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale ed il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche complessivamente conseguito **nel penultimo anno** precedente non superi il limite di € 7.500,00. La sussistenza di tale requisito è verificata attraverso la presentazione di copia del modello "Unico" o "CUD" **del penultimo anno** precedente.

g) riduzione tariffaria nella misura del 50% per il nucleo familiare composto da due anziani di cui uno con più di 65 anni e uno con più di 75 anni (al 1° gennaio dell'anno di imposizione), unici occupanti di un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale, che non siano proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale ed il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche complessivamente conseguito da tutti i suoi componenti **nel penultimo anno** precedente non superi il limite di € 12.000,00. La sussistenza di tale requisito è verificata attraverso la presentazione di copia del modello "Unico" o "CUD" **del penultimo anno** precedente di tutti i suoi componenti.

h) riduzione tariffaria, per due anni, nella misura del 30% per il nucleo familiare composto da giovani coppie che abbiano contratto matrimonio nell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'agevolazione, con età media uguale o inferiore ad anni 40, con uno dei due coniugi che non deve superare i 50 anni, unici occupanti di un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale, che non siano proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale ed il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche complessivamente conseguito da tutti i suoi componenti **nel penultimo anno** precedente non superi il limite di € 16.000,00. La sussistenza di tale requisito è verificata attraverso la



CITTÀ DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE III - FINANZE, PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA', TRIBUTI E PATRIMONIO

presentazione di copia del modello "Unico" o "CUD" del penultimo anno precedente di tutti i suoi componenti. E' inoltre richiesta la presentazione del certificato di matrimonio.

2. Le agevolazioni sono concesse su domanda degli interessati, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno di spettanza del beneficio, **pena l'inammissibilità della stessa domanda**, ed a condizione che questi dimostrino di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. Le agevolazioni non sono cumulabili tra loro e con le riduzioni di cui all'art. 15 del presente regolamento.

4. L'ufficio si riserva di sottoporre a verifica e controllo gli elementi e i dati contenuti in almeno il 20% delle richieste di agevolazioni, nonché di richiedere documentazione integrativa, comprovante la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione dell'agevolazione.

5. I contribuenti ai quali sono state riconosciute le predette agevolazioni, sono dispensati dalla presentazione delle relative richieste per gli anni successivi, a condizione che permangano i presupposti delle agevolazioni medesime.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 17

GETTITO DEL TRIBUTO

(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.

ART. 18

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

(Art. 62, c. 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, **per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) - dove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione della superficie nei termini sotto indicati ai fini dell'applicazione del tributo**, fermo restando che la riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

N.D.	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
	- lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%
	- laboratori fotografici, eliografie	40%
	- autoriparatori, autocarrozzerie , elettrauto, gommisti , distributori di carburante	40%
	- gabinetti dentistici, radiologici, lab. odontotecnici, case di cura e di riposo	50%
	- laboratori di analisi	50%
	- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	40%
	- falegnamerie, officine di carpenteria metallica	40%



CITTÀ DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE III - FINANZE, PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, TRIBUTI E PATRIMONIO

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia, **secondo le tabelle pubblicate sul sito delle agenzie delle entrate cui fa riferimento la Camera di Commercio per la classificazione delle attività.**

CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI

ART. 19 DENUNCE

(Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione. 3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione. 4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

ART. 20

DENUNCIA DI VARIAZIONE

(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia di cui all'art. 19, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente deve denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 19, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni di agevolazione, esenzione o dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 18.

ART. 21

RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI

La riscossione spontanea del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni sarà effettuata a mezzo ruoli nei limiti e con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

ART. 22

MODALITÀ DEI RIMBORSI

(Art. 75 del D.Lgs. n. 507/1995)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. In alternativa, il funzionario responsabile può disporre i rimborsi spettanti al contribuente delle somme erroneamente versate in eccedenza, nei termini previsti dall'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.



CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 23 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE (Art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 24 SANZIONI (Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per le seguenti infrazioni:

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) omessa o incompleta denuncia di cancellazione**
- c) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- d) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
- e) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma

3/bis, del D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507;
trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli omessi o tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli artt. 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471, e 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472.

3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento (**ivi compresa l'omessa o incompleta denuncia di cancellazione**), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica, in applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

5. Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.

ART. 25 LOTTA ALL'EVASIONE.

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 25 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

- 1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.
- 2) Il comando di P.M. dovrà assicurare la verifica e gli accertamenti in loco, tenendo anche conto delle denunce presentate.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno



CITTÀ DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE III - FINANZE, PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, TRIBUTI E PATRIMONIO

assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

CAPO VI - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

ART. 26 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

ART. 27 INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

ART. 28 CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

ART. 29 MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti devono comunque indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.



ART. 30

TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

ART. 31

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

ART. 33

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 34

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. **Il presente regolamento entrerà in vigore il primo gennaio 2003;** unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

ART. 35

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO



CITTÀ DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE III – FINANZE, PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA', TRIBUTI E PATRIMONIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) i regolamenti nazionali e regionali e comunali.

ART. 36 RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

ART. 37 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Dispositivo deliberazione di C.C. n. 223 del 28/12/2009 (punto 3):

- 3 - di fissare, in via transitoria e solo per l'anno 2010, il termine di cui all'art. 16, comma 2, primo periodo, del regolamento TARSU sopra riportato, al 20 febbraio 2010;**